

STATUTO

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "LAMARCK Assistance ONLUS ODV", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via San Tommaso n. 46 nel Comune di SELARGIUS.

ART. 2

(Finalità e Attività)

LAMARCK Assistance ONLUS ODV è un momento di aggregazione dei cittadini che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. L'organizzazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'organizzazione si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche sociali e dei propri aderenti.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- b) promuovere indagini conoscitive, attraverso analisi ed elaborazioni statistiche per progettare e gestire interventi di carattere socio assistenziale ed educativo, finalizzate a prevenire, ridurre e risolvere condizioni di disagio;
- c) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) istituire e gestire centri di aggregazione sociale, centri di ascolto, centri diurni, centri di prima accoglienza, ludoteche, asili nido, strutture residenziali e semi-residenziali per minori, anziani, disabili, sofferenti psichici, tossicodipendenti ed, in generale, per tutte le persone che versino in grave stato di bisogno e/o di abbandono;
- e) intervenire sulle problematiche sociali, economiche, ambientali e culturali, promuovendo attività che consentano la partecipazione attiva dei cittadini ed in particolare dei giovani, alla vita istituzionale, anche attraverso il confronto tra diverse espressioni e realtà sociali, culturali ed ambientali all'interno del territorio;
- f) prestare il proprio contributo nel soccorso in ambulanza;
- g) prestare il proprio contributo ad Associazioni ed Enti preposti per la raccolta sangue;
- h) prestare il proprio contributo per l'assistenza ad ammalati, infermi, anziani e portatori di handicap;
- i) prestare il proprio contributo nell'organizzare servizi infermieristici, ambulatoriali e domiciliari;
- j) attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti, agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed Enti che operano nella scuola sulla tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica;
- k) l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni e pubblicazioni, per far conoscere quanto da loro raccolto nelle proprie attività di studio e di ricerca, munendosi di tutti i mezzi opportuni ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto Sociale. L'attività di studio e ricerca potrà svolgersi anche con la partecipazione a spedizioni geografiche, scientifiche ed a viaggi di documentazione anche se organizzati da altri enti o associazioni;
- l) avanzare proposte agli Enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente Statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Qualità di volontario)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio.

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età, che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statuari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci inferiori al diciottesimo anno di età, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statuari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

I Soci possono essere:

- Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota sociale;
- Soci Operativi: sono coloro che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo e versano la quota sociale;

- Soci Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota sociale, contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento di versamenti volontari o con beni mobili e immobili;
- Soci Fondatori: sono le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e ricoprono per diritto le cariche del primo organo amministrativo
- Soci Onorari: sono le persone fisiche e giuridiche, aziende, e gli enti che abbiano acquisito particolare merito per la loro opera a favore dell'Associazione.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione degli associati)

L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato;

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

devo Fainu
Rossini
Alfano Polopani
WPA

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci Operativi perdono la qualità di socio, per la loro assenza non giustificata superiore ai sei (6) mesi;

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le direttive e le delibere che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'organizzazione;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8
(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche i dissenzienti e gli assenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe scritte.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9
(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;

- clausa Hume*
Rene Rini
Stefano Badolati
UPA
- Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'organizzazione;
 - Deliberare sull'eventuale scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio dell'organizzazione stessa.

ART. 10

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Lo scioglimento dell'organizzazione avviene se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e non rimanga un numero di soci tale da svolgere, anche in parte, le opere di carità e di assistenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'organizzazione o in caso di suo impedimento da un Socio nominato dall'Assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero non meno di 3 (tre) e resta in carica per la durata di anni 5 (cinque) e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente, nomina il Tesoriere e il Segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un corretto regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria che delibererà con le maggioranze ordinarie.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro più anziano del Consiglio.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'organizzazione o in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Sarà redatto il verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai consiglieri presenti.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Eventuale assunzione di personale dipendente;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e

cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso d'urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma dell'attività annuale e a medio termine dell'organizzazione;
- redigere la relazione consuntiva sull'attività dell'organizzazione;
- vigilare sulle strutture, i mezzi e sui servizi dell'organizzazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza e nuove opportunità all'organizzazione e agli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi strutturali dell'organizzazione.

In caso di assenza del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 13

(Il Tesoriere e il Segretario)

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili aggiornati e predispone il bilancio dell'Associazione.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, custodisce tutte le carte e i libri attinenti all'Associazione, svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

ART. 14
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 16
(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Anna Frau
Renzo
Stefano Bottoquini
UFA

ART. 17

(Bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio sarà stilato apposito bilancio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e presentato all'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 18

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 19

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 20

(Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 23

(Libri sociali obbligatori)

L'organizzazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuta a cura del consiglio direttivo;
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1
Registrato il 23/10/20 al n. 8856
ESENTE